

# **ENTE AUTODROMO DI PERGUSA**

*(Consorzio tra Enti pubblici della Provincia di Enna, con sede in Enna)*

\* \* \* \* \*

# **STATUTO**

  

# **CONSORTILE**

-----

Approvato con convenzione del 2 agosto 1994, n. 9065 rep.  
in Notaio Grazia Fiorenza di Enna, registrato a Enna il 12.8.1995 al n. 1440,  
stipulata tra la Provincia Regionale di Enna, il Comune di Enna, l'Automobile Club di Enna  
e la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Enna <sup>(\*)</sup>.

-----

aggiornato al 5.9.2014

---

(\*) Successivamente modificato ed integrato con le seguenti Deliberazioni Assembleari:

- Deliberazione n. 11 del 9.11.1995, vistata dal CO.RE.CO. con decisione n. 15833 del 30.11.1995;
- Deliberazione n. 2 del 5.3.1996, vistata dal CO.RE.CO. con decisione n. 3579 del 28.3.1996;
- Deliberazione n. 20 del 5.12.1996;
- Deliberazione n. 8 del 20.11.2001;
- Deliberazione n. 6 del 11.3.2002;
- Deliberazione n. 2 del 18.6.2011;
- Deliberazione n. 1 del 5.9.2014;

# CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna con sede in Enna)

## STATUTO CONSORTILE

\* \* \* \* \*

### ART. 1

#### (COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE)

1° - E' costituito, ai sensi dell'art.25 della legge 8 Giugno 1990 N.142 (come introdotto in Sicilia con l'art.1 della legge regionale 11 dicembre 1991 n.48), e dell'art.10 del Decreto - legge 26 febbraio 1993 n.134, applicabile in Sicilia per effetto dell'art.47 della legge regionale 1 settembre 1993 n.26, un consorzio pubblico denominato "Ente Autodromo di Pergusa", con sede in Enna, al quale partecipano la Provincia Regionale di Enna, denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L. R. 8/2014, il Comune di Enna e l'Automobile Club di Enna.

*(Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 del 5.9.2014)*

2° - Il Consorzio, che si configura tecnicamente come azienda speciale consortile, è dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale. Al consorzio si applicano le disposizioni previste dall'art.23 della legge 8 giugno 1990 N.142 e le altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali degli enti locali, tranne che per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, per le quali materie si applicano invece le norme dettate dalla legge per gli enti locali. *(Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 9.11.1995, vistata dal CO.RE.CO. con decisione n. 15833 del 30.11.1995 e con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 5.3.1996, vistata dal CO.RE.CO. con decisione n. 3579 del 28.3.1996)*

3° - La partecipazione e la responsabilità degli enti consorziati, ai fini del concorso nelle spese di gestione, è stabilita in proporzione alle rispettive quote associative, stabilite nella convenzione costitutiva del consorzio.

4° - La costituzione del consorzio di cui al primo comma del presente articolo, rappresenta trasformazione, in applicazione dell'art.60 della legge n.142/90, del consorzio tra enti pubblici costituito con decreto n.1 del 2 marzo 1989, emanato dall'Assessore Regionale degli enti locali ai sensi dell'abrogato art.26 dell'ordinamento amministrativo enti locali approvato con L.R. 15 marzo 1963 n.16.

5° - La trasformazione di cui al comma precedente comporta il trapasso al nuovo consorzio, quale successore a titolo universale, dei beni, delle strutture, (materiali ed organizzative), delle attività e delle passività del vecchio consorzio, (che cessa di esistere in deroga al limite di durata previsto dal relativo statuto), nonché della preesistente associazione, tra enti pubblici, costituita con la medesima denominazione e finalità, con atto n.13236/1964 del 29/2/1964 in notar Salvatore Argento, registrato ad Enna il 18/3/1964 al n.1546 vol.246.

### ART. 2

#### (SCOPO)

1° - Il consorzio ha per scopo fondamentale l'organizzazione e la gestione associata, da parte degli enti consorziati, di attività turistico-sportive indirizzate alla promozione, diffusione, conoscenza e pratica dello sport motoristico nonché alla gestione di impianti sportivi e l'organizzazione di manifestazioni ricreative, culturali, cinematografiche fieristiche, mercati e di spettacolo.

*(Comma sostituito con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8 del 20.11.2001)*

2° - Nello svolgimento dell'attività indicata nel comma precedente, il consorzio agisce quale ente strumentale e quale struttura operativa degli enti consorziati, improntando l'attività stessa a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

3° - L'attività prevista nei commi precedenti, tende a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale dell'enneese, ai sensi dell'art.22, comma 1° della legge N.142/1990.

*(Comma aggiunto con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 5.3.1996)*

### ART. 3

#### (DURATA)

1° - Il consorzio ha la durata di anni trenta, prorogabile per determinazione degli enti consorziati.

**ART.4**  
**(ORGANI DEL CONSORZIO)**

*(Articolo sostituito con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 9.11.1995, vistata dal CO.RE.CO. con decisione n. 15833 del 30.11.1995)*

- 1° - Sono organi del Consorzio:
- a) l'Assemblea Consortile;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Presidente;
  - d) il Direttore-Segretario;
  - e) il Collegio dei Revisori.

**ART. 5**  
**(ASSEMBLEA CONSORTILE)**

1° - L'assemblea consortile è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona, rispettivamente, del Presidente della Provincia Regionale di Enna, denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L. R. 8/2014, del Sindaco del Comune di Enna e del Presidente dell'Automobile Club di Enna o di un loro delegato scelto tra i componenti dell'organo esecutivo dei rispettivi enti consorziati. Nel caso di elezione a componente del Consiglio di Amministrazione, la delega configura atto necessitato.

*(Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 del 5.9.2014)*

2° - L'assemblea consortile è presieduta dal componente più anziano di età.

3° - Le funzioni di Segretario dell'assemblea consorziale sono attribuite al Segretario Generale del Comune di Enna ed in caso di sua assenza o impedimento tali funzioni sono assolte dal membro più giovane dell'assemblea stessa. Allo stesso Segretario Generale è altresì attribuita la competenza relativa alla rogazione dei contratti in forma pubblica amministrativa.

*(Comma aggiunto con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 9.11.1995, vistata dal CO.RE.CO. con decisione n. 15833 del 30.11.1995)*

4° - *(Comma soppresso con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 18.6.2011)*

**ART. 6**  
**(ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA)**

*(Articolo sostituito con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 9.11.1995, vistata dal CO.RE.CO. con decisione n. 15833 del 30.11.1995 e modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 18.6.2011)*

1° - L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consorzio.

2° - L'assemblea consortile:

- 1) elegge il consiglio di amministrazione;
- 2) elegge il collegio dei revisori di cui all'art.21;
- 3) delibera le modificazioni allo statuto del consorzio non aventi carattere sostanziale, cioè tali da aumentare l'onere di partecipazione degli enti consorziati. Se le modificazioni sono sostanziali si deve osservare la procedura prescritta dalla legge per la costituzione di un nuovo consorzio.
- 4) approva le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione nelle seguenti materie, alle quali viene data la configurazione di atti fondamentali:
  - a. piano-programma;
  - b. bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale e relative variazioni;
  - c. bilancio di esercizio;
  - d. conto consuntivo;
  - e. assunzione di finanziamenti a breve, medio o lungo termine;
  - f. contratti ed altri atti vincolanti il bilancio oltre l'anno, esclusi quelli relativi alla locazione di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - g. disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale.
  - h. regolamenti;
  - i. partecipazione a società di capitali per azioni o a responsabilità limitata.
- 5) Gli atti fondamentali indicati nel comma 4° sono inviati agli enti associati entro dieci giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea consortile.

**ART. 7**  
**(RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA)**

1° - L'assemblea consortile si riunisce, per determinazione del suo Presidente, ogni qual volta vi siano

da compiere adempimenti rientranti nella propria competenza ai sensi dell'art.6. La convocazione è disposta anche su richiesta del Presidente del consorzio.

*(Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 9.11.1995, vistata dal CO.RE.CO. con decisione n. 15833 del 30.11.1995)*

2° - L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato a ciascun componente almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3° - L'assemblea delibera con la presenza di almeno due dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvo quanto previsto nell'art.8 per la elezione del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione.

*(Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 del 5.9.2014)*

4° - Alle riunioni dell'assemblea partecipano, senza diritto a voto, il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione.

5° - I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente, dai componenti dell'assemblea presenti all'adunanza e dal Segretario.

## **ART. 8**

### **(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)**

1° - Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due membri eletti dall'Assemblea Consortile a scrutinio segreto.

*(Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 del 5.9.2014)*

2° - Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta di voti dei componenti dell'Assemblea consortile mediante scelta tra tre nominativi designati, uno per ciascuno, dal Presidente della Provincia Regionale di Enna, denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L. R. 8/2014, dal Sindaco del Comune di Enna e dal Presidente dell'Automobile Club di Enna.

*(Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 del 5.9.2014)*

3° - La elezione dei tre membri del Consiglio di Amministrazione avviene con voto limitato ad uno al fine di assicurare la rappresentanza di tutti gli enti consorziati.

*(Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 del 5.9.2014)*

4° - I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti previsti dalla legge per la elezione a consigliere comunale e provinciale e la relativa carica è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea Consortile.

5° - Il Presidente nomina, tra i consiglieri, il vice Presidente che lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento. Qualora sia assente o impedito anche il vice Presidente, fa le veci di Presidente il consigliere più anziano di età.

6° - Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

*(Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 18.6.2011)*

7° - Agli amministratori del Consorzio sono corrisposti i gettoni di presenza ed indennità di funzione in conformità alle disposizioni contenute nella L. R. 23.12.2000, n. 30 e L. R. 16.12.2008, n. 22. Restano salve le eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

*(Comma sostituito con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 18.6.2011)*

## **ART. 9**

### **(ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)**

*(Articolo sostituito con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 9.11.1995, vistata dal CO.RE.CO. con decisione n. 15833 del 30.11.1995)*

1° - Il Consiglio di Amministrazione:

a) è l'organo di indirizzo dell'attività gestionale del Consorzio;  
*(lettera modificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 5.3.1996, vistata dal CO.RE.CO. con decisione n. 3579 del 28.3.1996)*

b) compie, pertanto, tutti gli atti afferenti alla gestione del Consorzio, con esclusione di quelli che dalla legge e dallo statuto sono specificamente attribuiti alla competenza della Assemblea Consortile, del Presidente e degli organi burocratici dell'ente.

2° - In caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere adottati dal Presidente del consorzio sotto la sua responsabilità, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima adunanza.

3° - I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

#### **ART. 10**

##### **(RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)**

1° - Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogni qual volta il suo Presidente ne ravvisa la necessità.

2° - L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato a ciascun componente almeno ventiquattro ore prima della data fissata per l'adunanza.

*(Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 18.6.2011)*

3° - Il consiglio di amministrazione opera con deliberazione collegiale con la presenza di almeno due dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

*(Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 del 5.9.2014)*

4° - I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente, dal componente anziano per età fra i presenti e dal Segretario.

#### **ART. 11**

##### **(PRESIDENTE DEL CONSORZIO)**

1° - Le funzioni di Presidente del consorzio sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 12**

##### **(ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE)**

1° - Il Presidente del consorzio:

- a) ha la rappresentanza legale del consorzio;
- b) firma gli atti del consorzio rientranti nella sua competenza;
- c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione;
- e) vigila sullo svolgimento dell'attività del consorzio;
- f) può conferire, per l'espletamento di attività connesse con le materie di competenza del consorzio, incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporti di pubblico impiego, ad esperti estranei alla amministrazione. La relativa scelta deve ricadere su soggetti dotati di documentata professionalità e in caso di nomina di soggetti non provvisti di laurea il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Agli esperti è corrisposto un compenso che non superi quello previsto per i dirigenti degli Enti Locali;
- g) trasmette semestralmente all'assemblea consortile una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati;
- h) presenta ogni sei mesi una relazione scritta all'assemblea sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti;

*(Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 18.6.2011)*

2° - Le determinazioni concernenti la materia indicata alla lettera f) del comma precedente, sono controfirmate dal Direttore- Segretario del consorzio.

#### **ART. 13**

##### **(ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE)**

1° - Un apposito regolamento disciplina la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2° - Il regolamento deve prevedere necessariamente le figure del Direttore-Segretario del consorzio,

del Direttore tecnico dell'autodromo e del Direttore di ragioneria, la cui nomina, oltre che con rapporto di pubblico impiego, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

(Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 9.11.1995, vistata dal CO.RE.CO. con decisione n. 15833 del 30.11.1995)

3° - Al personale indicato nel comma precedente, nonché al restante personale di supporto previsto dal regolamento organico, occorrente per il soddisfacimento delle esigenze degli uffici e dei servizi consorziali, può provvedersi, di intesa tra il consorzio e gli enti associati, anche mediante distacco, in posizione di comando, di personale dipendente dagli enti medesimi, oppure con le modalità di cui all'art. 224 del vigente O.R.E.L..

(Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 18.6.2011)

4° - Il Consorzio rimborserà agli Enti associati gli oneri relativi agli emolumenti corrisposti al personale distaccato.

(Comma aggiunto con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 18.6.2011)

#### **ART. 14**

##### **(ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE-SEGRETARIO)**

1° - Al Direttore-Segretario del Consorzio sono attribuite le funzioni previste dagli artt.33 e 34 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902.

(Articolo sostituito con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 9.11.1995, vistata dal CO.RE.CO. con decisione n. 15833 del 30.11.1995)

#### **ART. 15**

##### **(ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE TECNICO DELL'AUTODROMO)**

(Articolo sostituito con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 9.11.1995, vistata dal CO.RE.CO. con decisione n. 15833 del 30.11.1995)

1° - Il Direttore tecnico dell'autodromo è responsabile della gestione dell'autodromo. Dirige altresì i servizi tecnici dell'ente con riferimento alla manutenzione del circuito e degli impianti. Svolge inoltre le funzioni di Segretario delle manifestazioni organizzate dal consorzio nell'ambito dell'autodromo.

#### **ART. 16**

##### **(ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE DI RAGIONERIA)**

1° - Il Direttore di ragioneria è responsabile della tenuta della contabilità in conformità alle disposizioni che regolano la gestione finanziaria degli enti locali.

(Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 9.11.1995, vistata dal CO.RE.CO. con decisione n. 15833 del 30.11.1995 e con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 5.3.1996, vistata dal CO.RE.CO. con decisione n. 3579 del 28.3.1996)

2° - Il Direttore di ragioneria rilascia l'attestazione comprovante la copertura finanziaria delle spese da impegnare sul bilancio del consorzio, senza la quale i relativi atti sono nulli di diritto.

#### **ART. 17**

##### **(PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE)**

(Titolo dell'articolo modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 9.11.1995, vistata dal CO.RE.CO. con decisione n. 15833 del 30.11.1995)

1° - Su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla assemblea e al consiglio di amministrazione, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2° - In mancanza di funzionario specificamente responsabile di un servizio, il parere di regolarità tecnica è espresso dal Segretario - Direttore in relazione alle sue competenze.

(Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 18.6.2011)

3° - I soggetti indicati nei commi precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

#### **ART. 18**

##### **(SPESE)**

1° - Il consorzio fa fronte alle spese per lo svolgimento della propria attività, con i seguenti mezzi finanziari:

- a) quote associative degli enti consorziati stabilite dalla convenzione quale concorso nelle spese di gestione del consorzio;
- b) contributo della Regione Siciliana (art.81 L.R. 11.5.93 n.15);

- c) contributi dello Stato, di enti pubblici e di privati;
- d) proventi delle sponsorizzazioni e della pubblicità;
- e) altre entrate diverse che concorrano ad incrementare l'attività del consorzio.

2° - Gli enti associati erogano la rispettiva quota associativa di cui alla lettera a) del comma precedente, di regola a rate trimestrali anticipate.

#### **ART. 19** **(BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO DI GESTIONE)**

*(Articolo sostituito con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 5.3.1996, vistata dal CO.RE.CO. con decisione n. 3579 del 28.3.1996)*

1° - Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, entro il 31 ottobre, il bilancio di previsione finanziario, redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi della unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

2° - L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

3° - Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo e non può presentare un disavanzo.

4° - Al bilancio di previsione annuale sono allegati:

- a) una relazione previsionale e programmatica;
- b) un bilancio pluriennale di competenza, di durata riferita a tre anni;
- c) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

5° - Il bilancio di previsione annuale è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Consortile con allegata la relazione del collegio dei revisori.

6° - La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione del collegio dei revisori.

*(Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 del 5.9.2014)*

7° - Per quant'altro non previsto nel presente statuto in materia di bilancio di previsione e di rendiconto di gestione, nonché, in generale, nelle materie riguardanti la gestione del bilancio e l'attività ed i servizi connessi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

*(Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 18.6.2011)*

#### **ART. 20** **(SERVIZIO DI TESORERIA)**

1° - Il servizio di tesoreria del consorzio è affidato ad un istituto di credito operante in Enna.

2° - Le operazioni di cassa (versamenti e prelevamenti) sono compiute, rispettivamente, mediante ordini di incasso e mandati di pagamento a firma del Direttore di Ragioneria, ed in caso di assenza, o di impedimento, dal Segretario-Direttore.

*(Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 9.11.1995, vistata dal CO.RE.CO. con decisione n. 15833 del 30.11.1995 e con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 18.6.2011)*

3° - La gestione dei servizi in economia e di economato è disciplinata da apposito regolamento.

#### **ART. 21** **(ORGANO DI REVISIONE)**

1° - La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del consorzio, è esercitata da un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili (D.L. 27.1.92 n.88). Gli altri due membri sono designati uno dall'Assessorato Regionale Turismo e uno dall'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze.

*(Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 9.11.1995, vistata dal CO.RE.CO. con decisione n. 15833 del 30.11.1995 e con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 20 del 5.12.1996)*

2° - Il collegio dei revisori attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione assembleare di approvazione del conto medesimo. Nella relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3° - I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del consorzio, ne riferiscono immediatamente all'assemblea consortile.

4° - Il Collegio dei revisori dura un carica quattro anni.

*(Comma aggiunto con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 9.11.1995, vistata dal CO.RE.CO. con decisione n. 15833 del 30.11.1995)*

#### **ART. 22** **(CONTROLLI)**

*(Articolo sostituito con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 9.11.1995, vistata dal CO.RE.CO. con decisione n. 15833 del 30.11.1995)*

1° - Ai fini del controllo sugli atti le deliberazioni dell'assemblea consortile sono equiparate, a tutti gli effetti, alle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nei confronti delle aziende speciali contemplate dall'art.23 della legge n.142/1990.

#### **ART. 23** **(CESSAZIONE)**

1° - Il consorzio può cessare per esaurimento del fine, per scadenza del termine di durata ed anche anticipatamente rispetto a tale termine per deliberazione degli enti associati.

2° - In caso di cessazione del consorzio, il patrimonio, le attività e le passività sono ripartite fra gli enti associati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

#### **ART. 24** **(DIRITTO DI RECESSO)**

1° - Ciascun ente associato può esercitare il diritto di recesso anche prima della scadenza del termine di durata. La decisione di recesso ha validità per l'esercizio finanziario successivo a quello dell'adozione dell'atto da parte dell'Ente recedente, da notificarsi al consorzio almeno sei mesi prima dall'inizio della successiva gestione contabile e finanziaria.

#### **ART. 25** **(RINVIO)**

*(Articolo sostituito con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 9.11.1995, vistata dal CO.RE.CO. con decisione n. 15833 del 30.11.1995 e modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 18.6.2011)*

1° - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applica, nell'ordine ed in quanto compatibile, la normativa recata dagli artt.23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n.142, così come recepiti nella Regione Siciliana con la L.R. 11 dicembre 1991 n.48 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 4 ottobre 1986 n.902, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalla ulteriore normativa statale e regionale di riferimento.

## INDICE

ART. 1 (COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE) .....	pag. 2
ART. 2 (SCOPO) .....	pag. 2
ART. 3 (DURATA) .....	pag. 3
ART. 4 (ORGANI DEL CONSORZIO) .....	pag. 3
ART. 5 (ASSEMBLEA CONSORTILE) .....	pag. 3
ART. 6 (ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA) .....	pag. 3
ART. 7 (RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA) .....	pag. 4
ART. 8 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) .....	pag. 4
ART. 9 (ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) .....	pag. 5
ART. 10 (RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) .....	pag. 5
ART. 11 (PRESIDENTE DEL CONSORZIO) .....	pag. 5
ART. 12 (ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE) .....	pag. 5
ART. 13 (ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE) .....	pag. 6
ART. 14 (ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE-SEGRETARIO) .....	pag. 6
ART. 15 (ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE TECNICO DELL'AUTODROMO) .....	pag. 6
ART. 16 (ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE DI RAGIONERIA) .....	pag. 6
ART. 17 (PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE) .....	pag. 7
ART. 18 (SPESE) .....	pag. 7
ART. 19 (BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO DI GESTIONE) .....	pag. 7
ART. 20 (SERVIZIO DI TESORERIA) .....	pag. 8
ART. 21 (ORGANO DI REVISIONE) .....	pag. 8
ART. 22 (CONTROLLI) .....	pag. 8
ART. 23 (CESSAZIONE) .....	pag. 8
ART. 24 (DIRITTO DI RECESSO) .....	pag. 9
ART. 25 (RINVIO) .....	pag. 9
INDICE .....	pag. 10

.....  
E' copia conforme all'originale

*Enna, li 6 maggio 2016*

IL SEGRETARIO

*Geom. Antonio Cammarata*

---

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93